

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI
DEL 23 APRILE 2013:**

**Adeguamenti e modificazioni statutarie relative agli articoli 9, 10, 11
e 12 (Assemblea) – 17 e 23 (Consiglio di Amministrazione) – 27
(Collegio Sindacale)**

Relazione del Consiglio di Amministrazione

**all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata il giorno 23 aprile 2013 in prima
convocazione e 24 aprile 2013 in seconda convocazione**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in ordine al seguente argomento:

Adeguamenti e modificazioni statutarie relative agli articoli 9, 10, 11 e 12 (Assemblea) – 17 e 23 (Consiglio di Amministrazione) – 27 (Collegio Sindacale).

* * *

Con riferimento all'unico argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per esaminare la proposta di adeguare lo Statuto:

- a) alla legge 12 luglio 2011 n. 120 (c.d. legge sulle quote di genere) che per la società vedrà la sua prima applicazione con il rinnovo degli organi sociali da effettuarsi in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2013;
- b) ad alcuni aggiornamenti normativi intervenuti e ad alcune previsioni – ormai sedimentate nelle *best practices* - del Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010 emanato in attuazione della Direttiva 2007/36/Ce relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;
- c) alla previsione di cui all'art. 2412 del Codice Civile con riferimento all'art. 23 in tema di competenza consiliari delegate in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili.

In allegato troverete per ogni variazione proposta l'inerente commento a supporto della deliberazione.

Si fa presente che le proposte di modifica non comportano la ricorrenza del diritto di recesso.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo, pertanto, ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di approvare le modifiche statutarie così come proposte dal Consiglio di Amministrazione nella sua relazione e relative agli articoli 9) – 10) – 11) – 12) – 17) – 23) e 27) dello Statuto sociale;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per eseguire la deliberazione di cui sopra ed in particolare per adempiere ad ogni formalità ivi connessa, con facoltà di introdurre le eventuali varianti od integrazioni che fossero allo scopo necessarie ed opportune;
3. di modificare di conseguenza lo statuto sociale come segue.

ASSEMBLEA Articolo 9) 1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia. 2. L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società nei termini di legge e con altre modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste da disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti. 3. Qualora sia previsto nell'avviso di convocazione, l'esercizio del diritto di intervento e di voto può avvenire in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente. 4. I soci possono richiedere per iscritto, ai sensi di legge, la convocazione e/o l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea; in entrambi i casi i soci richiedenti devono predisporre apposita relazione da redigersi nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Articolo 10) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, onde con-	ASSEMBLEA Articolo 9) 1. invariato 2. invariato 3. invariato 4. E' fatta salva la facoltà dei soci di richiedere, ai sensi di legge, la convocazione e/o l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea nonché di presentare proposte di deliberazione. Articolo 10) 1. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni	Modifica richiesta dal nuovo art. 126-bis TUF che prevede anche la presentazione da parte dei soci di proposte di deliberazione su argomenti già all'ordine del giorno. Modifica in linea con le vigenti disposizioni normative.
--	---	--

sentire l'approvazione del bilancio di esercizio entro detto termine, in ottemperanza all'art. 154-ter d.lgs. 58/1998. Articolo 11) 1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rileveranno ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento.	dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. 2. Le ragioni della dilazione sono riportate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Articolo 11) La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari.	Adeguamenti normativi opportuni a seguito di nuove specifiche introdotte nell'art. 83-sexies del TUF.
---	---	--

Resta ferma la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente articolo, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Articolo 12) 1. I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge. 2. La delega può essere altresì conferita in via elettronica con le modalità stabilite dal regolamento del Ministero della Giustizia. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società, ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione, mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società. 3. Il Consiglio di Amministrazione può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto	invariato Articolo 12) 1. I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge. La delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e sue disposizioni attuative. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società. 2. Il Consiglio di Amministrazione può designare per ciascuna assemblea, facendone menzione nel relativo avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una	Variazione conseguente alla modifica del comma 6 dell'art. 135-novies TUF. Variazione conseguente alla modifica del comma 1 dell'art. 135 undecies TUF.
--	---	---

per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. 4. Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. I dettagli sulle modalità di esercizio di tale diritto sono contenuti nell'avviso di convocazione anche mediante riferimento al sito Internet della Società.	delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. 3. Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. I dettagli sulle modalità di esercizio di tale diritto sono contenuti nell'avviso di convocazione anche mediante riferimento al sito Internet della Società.	Rinumerazione del comma a seguito dell'accorpamento dei commi 1 e 2.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 17) 1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente e sono rieleggibili. 2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge. 3. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Un candidato può essere presente in una sola	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 17) 1. invariato 2. invariato 3. invariato	

lista, a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purchè sia fatta pervenire entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito. La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.		
---	--	--

4. Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. 5. Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate (d'ora innanzi anche "Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998" o "Amministratore Indipendente ai sensi del D.lgs. 58/1998"). Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti richiesti per gli Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998.	4. invariato 5. invariato Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro tempore vigente, ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un terzo, arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario, dei candidati in essa contenuti. In sede di prima	In adeguamento alla legge 12 luglio 2011 n. 120 (c.d. legge sulle quote di genere)
---	---	---

6. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Le liste sono corredate: a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "Regolamento Emittenti"); c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di	applicazione, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto, arrotondata per eccesso in caso di numero frazionario. 6. invariato	
--	---	--

8. invariato

hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. 9. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di	9. invariato	
--	---------------------	--

[illegible]

primo candidato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore ed identificato nella medesima lista come “Amministratore Indipendente ai sensi del D.lgs. 58/1998”; b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base al quoziente progressivo e tratti dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono sostituiti dai primi due candidati che hanno ottenuto i quozienti progressivi inferiori ed identificati nella medesima lista come “Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998”; c) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri e con un solo amministratore nominato identificato come “Amministratore Indipendente ai sensi del D.lgs. 58/1998”, si procede per la nomina del secondo candidato come descritto alla lettera a) che precede.	Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato che ha ottenu-	In adeguamento alla legge 12 luglio 2011 n. 120 (c.d. legge sulle quote di genere)
---	--	---

11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette	to il quoziente progressivo inferiore ed indicato nella medesima lista, purché sia rispettato il numero minimo di amministratori indipendenti richiesti dalle disposizioni pro tempore vigenti. Qualora ciò non fosse, il candidato sostituito del genere più rappresentato sarebbe di volta in volta il soggetto eletto per penultimo, terzultimo e così via, in base al quoziente progressivo sempre tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, Qualora così facendo non si assicuri il risultato richiesto, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. 11. invariato Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione non risultino rispettate le disposizioni pro	In adeguamento alla legge 12 luglio 2011 n. 120 (c.d. legge sulle quote di genere)
---	---	---

membri, non risultino rispettivamente eletti uno o due “Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998”, il candidato o i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base all’ordine progressivo della lista e tratti dall’unica lista presentata sono sostituiti, rispettivamente, dal primo o dai primi due candidati di ordine progressivo inferiore ed identificati nella medesima lista come “Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998”. 12. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall’Assemblea con le maggioranze di legge. 13. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2386 del codice civile, fermo restando l’obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998. La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi e l’ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, in corso di man-	tempore vigenti in materia di amministratori indipendenti e/o di equilibrio tra generi, si procederà mutatis mutandis come sopra descritto al comma 10 che precede del presente articolo. 12. invariato 13. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2386 del codice civile, fermo restando l’obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi. La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei	In adeguamento alla legge 12 luglio 2011 n. 120 (c.d. legge sulle quote di genere)
---	--	---

dato, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998. 14. Nei confronti degli amministratori indicati nella rispettiva lista quali Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998 si applica l'obbligo di immediata comunicazione al consiglio di amministrazione della perdita dei relativi requisiti, nonché la conseguente decadenza, ai sensi di legge.	medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi. 14. invariato	
Articolo 23) 1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. 2. Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in ordine alle seguenti materie, che peraltro può delegare in tutto o in parte esclusivamente al Comitato Esecutivo con una delibera assunta con il voto favorevole di nove decimi degli amministratori in carica: - acquisizione e dismissione di aziende e rami di azienda; - accordi ed intese di natura commerciale (quali accordi di joint venture, di cooperazione, di sponsorizzazione o di consulenza e collaborazione) di durata superiore a 6 anni - quale ne sia	Articolo 23) 1. invariato 2. invariato	

il valore unitario - o aventi un valore unitario complessivo (da determinarsi con riferimento al valore annuo delle operazioni) superiore a euro 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) (quale ne sia la durata); - operazioni di indebitamento a titolo oneroso (con esclusione delle dilazioni di pagamento concesse alla società in connessione con la fornitura di beni e servizi), di importo unitario superiore a euro 5.000.000.=, con esclusione delle operazioni di indebitamento di durata non superiore a 12 mesi connesse con l'operatività corrente della società e delle sue controllate; - concessione o assunzione in affitto di aziende o rami di aziende, con esclusione della concessione in affitto di singoli esercizi commerciali per durata non superiore a nove anni; - acquisti e dismissioni di partecipazioni in società ed enti di qualunque natura; - operazioni immobiliari ivi incluse le operazioni di leasing immobiliare; - concessione di garanzie di qualunque natura con esclusione di quelle necessarie alla ordinaria e corrente attività della società e delle sue partecipate; - nomina del Direttore Generale. 3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.2 del presente statuto, compete al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle deliberazioni concernenti:	3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.2 del presente statuto, compete al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle deliberazioni concernenti:	
---	---	--

- la fusione nei casi previsti dall'articolo 2505 del codice civile, nei limiti di legge; - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; - l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; - la riduzione del capitale in caso di recesso dell'azionista; - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; - l'emissione di obbligazioni non convertibili nel limite non eccedente il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, fermo restando che l'emissione oltre tale limite spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria. E' altresì riservata alla competenza dell'Assemblea l'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della società.	- la fusione nei casi previsti dall'articolo 2505 del codice civile, nei limiti di legge; - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; - l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; - la riduzione del capitale in caso di recesso dell'azionista; - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; - l'emissione di obbligazioni non convertibili nei limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, fermo restando che l'emissione oltre tali limiti spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria. E' altresì riservata alla competenza dell'Assemblea l'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della società.	Modifica che tiene conto di quanto disposto dall'art.2412 del codice civile.
COLLEGIO SINDACALE Articolo 27) 1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato	COLLEGIO SINDACALE Articolo 27) 1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.	In adeguamento alla legge 12 luglio 2011 n. 120 (c.d. legge sulle quote di genere)

l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza. 2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la	invariato 2. invariato Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente . Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro tempore vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente. 3. invariato	In adeguamento alla legge 12 luglio 2011 n. 120 (c.d. legge sulle quote di genere)
---	--	---

percentuale del capitale sociale fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata anche successivamente al deposito della lista purchè sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito. La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo. Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti ap-		
--	--	--

partenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell’articolo 122 D. lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell’emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. 4. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea. Le liste sono corredate: a) delle informazioni relative all’identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza o l’esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 144-	4. invariato	
---	---------------------	--

quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999 (di seguito anche “Regolamento Emittenti”); c) di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura. Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. 5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei venticinque giorni antecedenti quello fissato per l’assemblea in prima o unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell’articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al comma 3 che precede, è ridotta alla metà. 6. Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione. 7. Il Presidente dell’assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita	5. invariato 6. invariato 7. invariato	
--	---	--

gli intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti. Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco. 8. All'elezione dei sindaci si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando	8. All'elezione dei sindaci si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed due sindaci supplenti; b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente. invariato	In adeguamento alla legge 12 luglio 2011 n. 120 (c.d. legge sulle quote di genere)
--	--	---

eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. 9. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera b) del comma che precede. 10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. 11. In mancanza di liste e nel caso in cui attra-	Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Collegio Sindacale per ciò che attiene ai sindaci effettivi non sia conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo in cui i candidati risultano elencati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. 9. invariato 10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. 11. In mancanza di liste e nel caso in cui	In adeguamento alla legge 12 luglio 2011 n. 120 (c.d. legge sulle quote di genere) In adeguamento alla legge 12 luglio 2011 n. 120 (c.d. legge sulle quote di genere)
--	---	---

verso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. 12. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina di sindaci effettivi o supplenti, al fine dell'integrazione del Collegio sindacale, in sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Quando, invece, l'assemblea deve provvedere alla nomina di sindaci effettivi o supplenti, al fine dell'integrazione del Collegio sindacale, in sostituzione di sindaci effettivi o supplenti eletti nella lista di minoranza, essa delibera con voto a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza. In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un	attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi. 12. In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi; qualora ciò non fosse, si procederà nell'ordine ad uno slittamento di persone appartenenti alla medesima lista e, in subordine, alle eventuali ulteriori liste sulla base dei voti ricevuti. Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede, nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con	
---	---	--

numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del collegio sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento o dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risultaranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. 13. In ogni ipotesi di sostituzione del Presiden-	voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza. In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza e qualora non siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento e dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risultaranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. 13. invariato	
--	---	--

te, il Sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale. 14. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. 15. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. 16. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione stessa.	14. invariato 15. invariato 16. invariato	
---	--	--

Milano 3, 27 febbraio 2013

Mediolanum S.p.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carlo Secchi